

**REGOLAMENTO UNICO DI GESTIONE DEI FONDI COMUNI DI  
INVESTIMENTO APERTI GESTITI DA EURIZON CAPITAL SGR S.p.A.**

**EPSILON ITALY BOND SHORT TERM  
EPSILON QINCOME  
EPSILON QVALUE  
EPSILON QRETURN  
EPSILON QEQUITY  
EPSILON DLONGRUN**

Valido a decorrere dal 27 febbraio 2026

**EURIZON CAPITAL SGR S.p.A.**

## A) SCHEDA IDENTIFICATIVA

Il presente Regolamento si compone di tre parti: a) Scheda Identificativa; b) Caratteristiche del Prodotto; c) Modalità di Funzionamento.

<b>Denominazione e durata dei fondi</b>	<p>OICVM (di seguito "Fondi" o, singolarmente "Fondo"):</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>EPSILON ITALY BOND SHORT TERM</b></li><li>• <b>EPSILON QINCOME</b></li><li>• <b>EPSILON QVALUE</b></li><li>• <b>EPSILON QRETURN</b></li><li>• <b>EPSILON QEQUITY</b></li><li>• <b>EPSILON DLONGRUN</b></li></ul> <p>Per il fondo Epsilon Italy Bond Short Term sono previste tre Classi di quote, definite quote di "Classe A", quote di "Classe B" e quote di "Classe I", che si differenziano per la tipologia di investitori da cui possono essere sottoscritte, per gli importi minimi di sottoscrizione e per il livello di provvigione di gestione applicato.</p> <p>Ove non diversamente precisato, ogni riferimento alle quote dei Fondi contenuto nel presente Regolamento deve intendersi – per il fondo Epsilon Italy Bond Short Term – quale riferimento alle quote di ciascuna Classe.</p> <p>Tutte le quote di un Fondo – ovvero tutte le quote appartenenti alla stessa Classe – hanno uguale valore e uguali diritti.</p> <p>La durata di ciascun Fondo è fissata al 31/12/2050 salvo proroga da assumersi con deliberazione almeno 2 anni prima della scadenza.</p> <p>L'esercizio contabile di ciascun Fondo ha durata annuale e si chiude l'ultimo giorno di valorizzazione di ogni anno solare.</p>
<b>Società di gestione del risparmio</b>	<p>EURIZON CAPITAL SGR S.p.A. (di seguito anche la "SGR"), appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, con sede in Milano, Via Melchiorre Gioia 22, iscritta all'Albo delle Società di Gestione del Risparmio tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 35 del D. Lgs. 58/98, al n. 3 nella Sezione Gestori di OICVM e al n. 2 nella Sezione Gestori di FIA.</p> <p>Il sito Internet della SGR è: <a href="http://www.eurizoncapital.com">www.eurizoncapital.com</a></p>

<p><b>Depositario</b></p>	<p>State Street Bank International GmbH - Succursale Italia (di seguito, il "Depositario"), Via Ferrante Aporti 10, Milano; iscritta al n. 5757 dell'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia. Aderente al Fondo di Protezione dei Depositi dell'associazione delle banche tedesche. State Street Bank International GmbH - Succursale Italia è la sede secondaria italiana di State Street Bank International GmbH, Briener Strasse 59, Monaco di Baviera (Germania).</p> <p>Le funzioni di emissione e rimborso dei certificati rappresentativi delle quote sono svolte per il tramite del Servizio "<i>Institutional Services - Depositary Services</i>", dislocato presso la sede di Via Nizza, 262/57 – Palazzo Lingotto – Torino. Le funzioni di consegna e ritiro dei certificati rappresentativi delle quote sono svolte dal Depositario per il tramite di Intesa Sanpaolo S.p.A. presso la Filiale di Milano, Via Verdi, 8. I sottoscrittori possono provvedere direttamente al ritiro dei certificati presso tale filiale ovvero richiederne, in ogni momento, l'inoltro a proprio rischio e spese al domicilio dagli stessi indicato.</p> <p>L'ultima relazione annuale (relazione di gestione) e l'ultima relazione semestrale relative a ciascun Fondo sono messe a disposizione del pubblico, entro 30 giorni dalla loro redazione, presso la sede del Depositario nonché presso la sede della SGR.</p> <p>Sito Internet: <a href="http://www.statestreet.com/it/it">www.statestreet.com/it/it</a></p>
<p><b>Periodicità di calcolo del valore della quota e fonti di riferimento per la pubblicazione del suo valore nonché delle modifiche regolamentari</b></p>	<p>Il valore unitario della quota di ciascun Fondo, distinto nelle tre Classi per il fondo Epsilon Italy Bond Short Term, espresso in millesimi di euro e arrotondato per difetto, è determinato con cadenza giornaliera, tranne che nei giorni di chiusura della Borsa Italiana o di festività nazionali italiane.</p> <p>Il valore unitario della quota è pubblicato sul sito Internet della SGR <a href="http://www.eurizoncapital.com">www.eurizoncapital.com</a>. Sulla medesima fonte è pubblicato, mediante avviso, il contenuto di ogni modifica regolamentare.</p> <p>Il valore unitario della quota è inoltre disponibile sul quotidiano "Il Sole 24 Ore".</p>

## **B) CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO**

Il presente Regolamento si compone di tre parti: a) Scheda Identificativa; b) Caratteristiche del Prodotto; c) Modalità di Funzionamento.

### **1. POLITICA D'INVESTIMENTO DEI FONDI**

#### **1.1 PARTE SPECIFICA RELATIVA A CIASCUN FONDO**

- **EPSILON ITALY BOND SHORT TERM**

1. Il Fondo investe principalmente in strumenti finanziari di natura monetaria e/o obbligazionaria denominati in euro emessi dallo Stato italiano. La duration del Fondo è tendenzialmente inferiore a 1,5 anni. E' escluso l'investimento in strumenti finanziari di natura azionaria.
2. Il patrimonio del Fondo, nel rispetto di quanto sopra indicato, può inoltre essere investito in strumenti finanziari di uno stesso emittente in misura superiore al 35% delle sue attività quando gli strumenti finanziari sono emessi da uno Stato aderente all'Unione Monetaria Europea a condizione che il Fondo detenga strumenti finanziari di almeno sei emissioni differenti e che il valore di ciascuna emissione non superi il 30% del totale delle attività del Fondo.
3. Il Fondo può investire:
  - in depositi presso banche italiane od appartenenti a Gruppi bancari italiani, denominati in euro, fino al 30% delle attività complessive;
  - in strumenti del mercato monetario non quotati, fino ad un massimo del 10% del totale delle attività;
  - in strumenti finanziari di natura monetaria e/o obbligazionaria di emittenti societari italiani od appartenenti a Gruppi italiani, fino al 10% del totale delle attività;
  - in strumenti finanziari di natura monetaria e/o obbligazionaria di emittenti governativi, di organismi sovranazionali/agenzie o di emittenti societari di Paesi dell'Area Euro con merito di credito non inferiore all'investment grade, fino al 30% del totale delle attività.
4. Il Fondo può utilizzare parti di OICR, i cui portafogli siano compatibili con la politica di investimento descritta dal presente articolo, entro il limite del 10% delle attività complessive dello stesso, secondo i criteri di cui all'art. 1.2.
5. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati per finalità di copertura dei rischi e per finalità diverse da quelle di copertura, così come definite all'articolo 1.2, Parte relativa a tutti i Fondi, comma 5, del presente Regolamento. L'esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati non può essere superiore al valore complessivo netto del Fondo e deve risultare coerente con la politica di investimento. Tale esposizione è calcolata secondo il metodo degli impegni, secondo quanto stabilito nella disciplina di vigilanza.
6. La SGR adotta uno stile di gestione moderatamente attivo e mira a selezionare strumenti finanziari di natura monetaria e obbligazionaria a breve termine compatibili con il profilo di rischio del fondo e con le aspettative di evoluzione dei tassi di interesse.

- **EPSILON QINCOME**

1. Il Fondo investe principalmente in strumenti finanziari di natura obbligazionaria denominati in euro, emessi e/o garantiti dagli Stati aderenti all'Unione Monetaria Europea e da imprese, tendenzialmente a medio – lungo termine. La duration del Fondo è tendenzialmente compresa tra 3 e 9 anni.
2. Sono esclusi gli investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria. I titoli azionari che pervenissero al Fondo a seguito della conversione di obbligazioni convertibili o con utilizzo di warrant, sono alienati nell'interesse dei partecipanti nei tempi e nei modi ritenuti più opportuni dalla SGR.
3. Il Fondo può investire:
  - in depositi bancari denominati in euro nel limite del 30% delle attività complessive;
  - in strumenti del mercato monetario non quotati, fino ad un massimo del 10% del totale delle attività.

4. Il Fondo può utilizzare parti di OICR, i cui portafogli siano compatibili con la politica di investimento descritta dal presente articolo, entro il limite del 10% delle attività complessive dello stesso, secondo i criteri di cui all'art. 1.2.
5. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati per finalità di copertura dei rischi e per finalità diverse da quelle di copertura, così come definite all'articolo 1.2, Parte relativa a tutti i Fondi, comma 5, del presente Regolamento. L'esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati non può essere superiore al valore complessivo netto del Fondo e deve risultare coerente con la politica di investimento. Tale esposizione è calcolata secondo il metodo degli impegni, secondo quanto stabilito nella disciplina di vigilanza.
6. Il patrimonio del Fondo, nel rispetto di quanto sopra indicato, può inoltre essere investito in strumenti finanziari di uno stesso emittente in misura superiore al 35% delle sue attività quando gli strumenti finanziari sono emessi da uno Stato aderente all'Unione Monetaria Europea a condizione che il Fondo detenga strumenti finanziari di almeno sei emissioni differenti e che il valore di ciascuna emissione non superi il 30% del totale delle attività del Fondo.
7. La SGR adotta uno stile di gestione moderatamente attivo e si avvale di metodologie quantitative, sviluppate internamente, per la selezione dei titoli oggetto di investimento.

- **EPSILON QVALUE**

1. Il Fondo investe principalmente in strumenti finanziari di natura azionaria denominati in Euro e/o in valuta estera quotati nei mercati regolamentati dei Paesi europei e/o di emittenti di tali Paesi quotati in altri mercati regolamentati.
2. Il Fondo può utilizzare parti di OICR, i cui portafogli siano compatibili con la politica di investimento descritta dal presente articolo, entro il limite del 10% delle attività complessive dello stesso, secondo i criteri di cui all'art. 1.2.
3. Il Fondo può investire:
  - in depositi bancari denominati nelle valute dei Paesi europei nel limite del 30% delle attività complessive;
  - in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria denominati nelle valute dei Paesi europei, fino ad un massimo del 30% del totale delle attività.
4. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati per finalità di copertura dei rischi e per finalità diverse da quelle di copertura, così come definite all'articolo 1.2, Parte relativa a tutti i Fondi, comma 5, del presente Regolamento. L'esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati non può essere superiore al valore complessivo netto del Fondo e deve risultare coerente con la politica di investimento. Tale esposizione è calcolata secondo il metodo degli impegni, secondo quanto stabilito nella disciplina di vigilanza.
5. La SGR adotta uno stile di gestione attivo e si avvale di metodologie quantitative, sviluppate internamente, per la selezione dei titoli oggetto di investimento.

- **EPSILON QRETURN**

1. Il Fondo investe, con proporzioni flessibili, in strumenti finanziari di natura azionaria e obbligazionaria, senza alcun vincolo in ordine all'area geografica, alla categoria di emittenti, al settore di attività ed alla valuta di denominazione; pertanto, gli investimenti possono essere effettuati anche in una sola delle tipologie di strumenti finanziari sopra indicati, in un singolo Paese, in una sola categoria di emittente, in un singolo settore ed in una sola valuta.
2. Il Fondo può utilizzare parti di OICR, i cui portafogli siano compatibili con la politica di investimento descritta dal presente articolo, entro il limite del 10% delle attività complessive dello stesso, secondo i criteri di cui all'art. 1.2.
3. Il Fondo può investire in depositi bancari nel limite del 30% delle attività complessive.
4. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati per finalità di copertura dei rischi e per finalità diverse da quelle di copertura, così come definite all'articolo 1.2, Parte relativa a tutti i Fondi, comma 5, del presente Regolamento. L'esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati non può essere

superiore al valore complessivo netto del Fondo e deve risultare coerente con la politica di investimento. Tale esposizione è calcolata secondo il metodo degli impegni, secondo quanto stabilito nella disciplina di vigilanza.

5. Il patrimonio del Fondo, nel rispetto di quanto sopra indicato, può inoltre essere investito in strumenti finanziari di uno stesso emittente in misura superiore al 35% delle sue attività quando gli strumenti finanziari sono emessi da uno Stato appartenente all'OCSE a condizione che il Fondo detenga strumenti finanziari di almeno sei emissioni differenti e che il valore di ciascuna emissione non superi il 30% del totale delle attività del Fondo.
6. La SGR adotta uno stile di gestione flessibile e si avvale di metodologie quantitative, sviluppate internamente, per la selezione dei titoli oggetto di investimento e per la determinazione dei pesi delle diverse classi di attività.
7. La SGR si impegna a rendere note all'investitore, tramite la relazione semestrale nonché la relazione annuale, le scelte generali d'investimento effettuate e le ragioni a queste sottostanti.

- **EPSILON QEQUITY**

1. Il Fondo investe principalmente in strumenti finanziari di natura azionaria denominati in euro e/o in valuta estera quotati nei mercati regolamentati dei Paesi aderenti all'Unione Monetaria Europea e/o di emittenti di tali Paesi quotati in altri mercati regolamentati.
2. Il Fondo può utilizzare parti di OICR, i cui portafogli siano compatibili con la politica di investimento descritta dal presente articolo, entro il limite del 10% delle attività complessive dello stesso, secondo i criteri di cui all'art. 1.2.
3. Il Fondo può investire:
  - in depositi bancari denominati in euro nel limite del 30% delle attività complessive;
  - in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria denominati in euro, fino ad un massimo del 30% del totale delle attività.
4. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati per finalità di copertura dei rischi e per finalità diverse da quelle di copertura, così come definite all'articolo 1.2, Parte relativa a tutti i Fondi, comma 5, del presente Regolamento. L'esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati non può essere superiore al valore complessivo netto del Fondo e deve risultare coerente con la politica di investimento. Tale esposizione è calcolata secondo il metodo degli impegni, secondo quanto stabilito nella disciplina di vigilanza.
5. La SGR adotta uno stile di gestione attivo e si avvale di metodologie quantitative, sviluppate internamente, per la selezione dei titoli oggetto di investimento.

- **EPSILON DLONG RUN**

1. Il Fondo investe, con proporzioni flessibili, in strumenti finanziari di natura azionaria e obbligazionaria, senza alcun vincolo in ordine all'area geografica, alla categoria di emittenti, al settore di attività ed alla valuta di denominazione; pertanto, gli investimenti possono essere effettuati anche in una sola delle tipologie di strumenti finanziari sopra indicati, in un singolo Paese, in una sola categoria di emittente, in un singolo settore ed in una sola valuta.
2. Il Fondo può utilizzare parti di OICR, i cui portafogli siano compatibili con la politica di investimento descritta dal presente articolo, entro il limite del 10% delle attività complessive dello stesso, secondo i criteri di cui all'art. 1.2.
3. Il Fondo può investire:
  - in depositi bancari nel limite del 30% delle attività complessive;
  - in strumenti finanziari di natura monetaria e/o obbligazionaria di emittenti governativi diversi dallo Stato italiano e di emittenti societari aventi *rating* inferiore ad *investment grade* o privi di *rating*, fino al 20% del totale delle attività. Non è previsto alcun limite con riguardo al merito di credito dello Stato italiano.
4. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati per finalità di copertura dei rischi e per finalità diverse da quelle di copertura, così come definite all'articolo 1.2, Parte relativa a tutti i Fondi, comma 5, del presente Regolamento. L'esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati non può essere

superiore al valore complessivo netto del Fondo e deve risultare coerente con la politica di investimento. Tale esposizione è calcolata secondo il metodo degli impegni, secondo quanto stabilito nella disciplina di vigilanza.

5. Il patrimonio del Fondo, nel rispetto di quanto sopra indicato, può essere investito in strumenti finanziari di uno stesso emittente in misura superiore al 35% delle sue attività quando gli strumenti finanziari sono emessi o garantiti da uno Stato dell'UE, dai suoi enti locali, da uno Stato aderente all'OCSE o da organismi internazionali di carattere pubblico di cui fanno parte uno o più Stati membri dell'UE, a condizione che il Fondo detenga strumenti finanziari di almeno sei emissioni differenti e che il valore di ciascuna emissione non superi il 30% del totale delle attività del Fondo.
6. La SGR adotta uno stile di gestione flessibile e si avvale di metodologie quantitative, sviluppate internamente, che consentono di mantenere il contributo al rischio derivante da ogni classe di attività presente in portafoglio allineato a valori obiettivo definiti periodicamente anche sulla base di indicazioni tattiche (per esempio, considerazioni relative al *momentum*).
7. La SGR si impegna a rendere note all'investitore, tramite la relazione semestrale nonché la relazione annuale, le scelte generali d'investimento effettuate e le ragioni a queste sottostanti.

## 1.2 PARTE RELATIVA A TUTTI I FONDI

1. Il patrimonio di ciascun Fondo, nel rispetto della propria specifica politica d'investimento nonché delle vigenti disposizioni normative, può essere investito in:
  - a) strumenti finanziari di cui alla Sezione C dell'Allegato I del TUF, punti (1) e (2), quotati;
  - b) strumenti del mercato monetario di cui alla Sezione C dell'Allegato I del TUF, punto (2), non quotati;
  - c) strumenti finanziari derivati quotati;
  - d) strumenti finanziari derivati di cui alla Sezione C dell'Allegato I del TUF, punto (8), ("derivati creditizi") quotati;
  - e) strumenti finanziari derivati di cui alle precedenti lettere c) e d) non quotati ("strumenti derivati OTC");
  - f) strumenti finanziari di cui alla Sezione C dell'Allegato I del TUF, punti (1) e (2), diversi da quelli indicati nella precedente lett. a);
  - g) parti di OICVM;
  - h) parti di FIA aperti non riservati;
  - i) depositi presso banche aventi sede in uno Stato membro dell'UE o appartenente al "Gruppo dei dieci" (G-10).
2. Nella selezione degli investimenti denominati in valuta estera viene tenuto conto del criterio di ripartizione degli stessi in funzione dell'elemento valutario e della conseguente componente aggiuntiva di rischio di cambio.
3. Gli OICR di terzi selezionati sono gestiti da primarie società sulla base della qualità e consistenza dei risultati e della trasparenza nella comunicazione.
4. Resta comunque ferma la possibilità di:
  - detenere liquidità per esigenze di tesoreria;
  - assumere, in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, scelte per la tutela degli interessi dei partecipanti che si discostino dalle politiche d'investimento descritte nel presente Regolamento;
  - effettuare investimenti in strumenti finanziari non quotati, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni normative.

La SGR ha la facoltà di effettuare operazioni in divise estere (es. acquisti e vendite a pronti ed a termine, ecc.) e di utilizzare strumenti di copertura del rischio di cambio, coerentemente con la politica di investimento di ciascun Fondo. La SGR ha inoltre la facoltà di utilizzare tecniche di gestione efficiente del portafoglio (quali ad esempio operazioni di pronti contro termine, riporti, prestito titoli ed altre operazioni assimilabili) coerentemente con la politica di investimento di ciascun Fondo e nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalle vigenti disposizioni normative.

5. La SGR ha facoltà di utilizzare strumenti finanziari derivati – nei limiti e alle condizioni stabilite dall'Organo di vigilanza - con finalità:
- di copertura dei rischi connessi con le posizioni assunte nel portafoglio del Fondo;
  - diverse da quelle di copertura tra cui: arbitraggio (per sfruttare i disallineamenti dei prezzi tra gli strumenti derivati ed il loro sottostante), riduzione dei costi di intermediazione, riduzione dei tempi di esecuzione, investimento per assumere posizioni lunghe nette o corte nette al fine di cogliere specifiche opportunità di mercato.

L'esposizione complessiva netta in strumenti finanziari derivati, in relazione alle finalità sopra indicate, non può essere superiore al valore complessivo netto del Fondo.

In ogni caso l'investimento in strumenti finanziari derivati non può alterare il profilo di rischio/rendimento definito dalla politica di investimento di ciascun Fondo.

6. La valuta di denominazione dei Fondi è l'Euro. Le poste denominate in valute diverse da quella di denominazione del Fondo sono convertite sulla base dei tassi di cambio "WM/Refinitiv", calcolati da "Refinitiv Benchmark Services Limited in base alle rilevazioni delle controparti operanti sui principali mercati e resi disponibili giornalmente da "Refinitiv". In caso di mancata rilevazione dei tassi "WM/Refinitiv", la SGR utilizza i tassi di cambio rilevati dalla Banca Centrale Europea (BCE) alla data di riferimento della valutazione. Le operazioni a termine in valuta sono convertite al tasso di cambio a termine corrente per scadenze corrispondenti a quelle delle operazioni oggetto di valutazione.

7. Ai sensi del presente Regolamento per mercati regolamentati si intendono, oltre quelli iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 64-quater, comma 2, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, quelli indicati nella lista approvata dal Consiglio Direttivo dell'Assogestioni e pubblicata nel sito Internet dell'associazione stessa, dei Paesi aderenti al Fondo Monetario Internazionale nonché Taiwan.

8. La partecipazione ad un Fondo comune di investimento comporta l'assunzione di rischi connessi alla natura ed alla valuta di denominazione degli strumenti finanziari e delle altre attività detenute, il cui valore, variabile nel tempo, determina l'andamento del valore della quota. Le oscillazioni di valore degli strumenti finanziari di natura azionaria possono risultare particolarmente elevate, mentre risultano di norma più contenute quelle degli strumenti finanziari di natura obbligazionaria e monetaria.

Con riferimento agli investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria, il Fondo è esposto al rischio di variazione del prezzo di tali strumenti, connesso alle prospettive reddituali delle società emittenti.

Con riferimento agli investimenti in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e monetaria, il Fondo è esposto al rischio di credito (capacità del soggetto emittente di far fronte al pagamento degli interessi ed al rimborso del capitale) ed al rischio di tasso di interesse (andamento dei tassi di interesse di mercato). Il rischio di tasso di interesse risulta maggiormente significativo per gli strumenti finanziari di natura obbligazionaria a tasso fisso con maggiore durata residua.

Gli investimenti in parti di Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (di seguito "OICR"), quali fondi comuni di investimento e Sicav (Società di Investimento a Capitale Variabile), comportano rischi connessi alle possibili variazioni del valore delle quote degli OICR in portafoglio, che a loro volta risentono delle oscillazioni del valore degli strumenti finanziari in cui vengono investite le relative attività.

Con riferimento agli investimenti in strumenti finanziari denominati in una valuta diversa dall'Euro, il Fondo è esposto al rischio di cambio, ovvero alla variazione del rapporto di cambio tra l'Euro e la valuta estera in cui sono denominati gli investimenti.

Con riferimento agli investimenti in strumenti derivati non trattati su mercati regolamentati, il Fondo è esposto al rischio di insolvenza della controparte.

L'esame della politica di investimento propria di ciascun Fondo consente l'individuazione specifica dei rischi connessi alla partecipazione al Fondo stesso. La presenza di tali rischi può comportare la riduzione o addirittura la perdita del capitale investito.

9. Gli strumenti finanziari sono classificati di "adeguata qualità creditizia" (c.d. *investment grade*) sulla base del sistema interno di valutazione del merito di credito adottato dalla SGR. Tale sistema può prendere in considerazione, tra gli altri elementi di carattere qualitativo e quantitativo, i giudizi espressi da una o più delle principali agenzie di *rating* del credito stabilite nell'Unione Europea e registrate in conformità alla regolamentazione europea in materia di agenzie di *rating* del credito, senza tuttavia fare meccanicamente affidamento su di essi. Le posizioni di portafoglio non rilevanti possono essere classificate di "adeguata qualità creditizia" se hanno ricevuto l'assegnazione di un *rating* pari ad *investment grade* da parte di almeno una delle citate agenzie di *rating*.

10. Ai fini del presente Regolamento i limiti indicati nella parte specifica si intendono come di seguito indicato:

<i>Definizione</i>	<i>Controvalore dell'investimento rispetto al totale dell'attivo del Fondo</i>
Principale	>70%
Prevalente	>50%
Significativo	Compreso tra il 30% e il 50%
Contenuto	Compreso tra il 10% e il 30%
Residuale	<10%

11. Ai fini del rispetto dei limiti indicati nella parte specifica del presente Regolamento sono considerati anche i controvalori degli impegni assunti in strumenti finanziari derivati.

### **1.3 LIMITI ALLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE**

E' escluso l'investimento in strumenti finanziari ceduti direttamente da soci o amministratori della SGR o da altra società del Gruppo di appartenenza della medesima, ad esclusione delle operazioni riconducibili ad emissioni o collocamenti e ad eccezione di quote/azioni di OICR.

E' altresì escluso l'investimento in:

- azioni, warrant e diritti di opzione – ove non quotati e non destinati alla quotazione - emessi o collocati da società del Gruppo di appartenenza della SGR o da soci della medesima SGR;
- strumenti finanziari di natura obbligazionaria, quotati e non quotati, emessi da società del Gruppo di appartenenza della SGR o da soci della medesima SGR per un valore superiore al 60% dell'ammontare nominale della singola emissione.

Il Fondo può acquistare titoli di società finanziate da società del Gruppo di appartenenza della medesima SGR.

Il patrimonio di ciascun Fondo può essere, inoltre, investito in parti di altri organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) gestiti dalla SGR o da altre SGR del gruppo o da altre società agli stessi legati tramite controllo comune o con una considerevole partecipazione diretta o indiretta (OICR collegati).

Il Fondo può infine negoziare strumenti finanziari con altri patrimoni gestiti dalla SGR. L'operazione di negoziazione, che deve essere preventivamente autorizzata sulla base di un'apposita procedura interna, è consentita solamente qualora la negoziazione risulti compatibile con gli obiettivi di investimento dei Fondi, conforme a decisioni di investimento e strategie preventivamente adottate, conveniente per tutti i Fondi coinvolti ed effettuata nel rispetto del principio della c.d. "best execution". Tali operazioni sono oggetto di specifiche attività di controllo.

## 2. PROVENTI, RISULTATI DELLA GESTIONE E MODALITA' DI RIPARTIZIONE.

1. Tutti i Fondi di cui al presente regolamento sono del tipo a "capitalizzazione dei proventi". I proventi realizzati non vengono pertanto distribuiti ai Partecipanti, ma restano compresi nel patrimonio di ciascun Fondo.

## 3. REGIME DELLE SPESE

### 3.1 SPESE A CARICO DEI FONDI

1. Le spese a carico del Fondo sono rappresentate da:
  - una provvigione fissa di gestione, da corrispondere trimestralmente alla SGR calcolata quotidianamente sul valore complessivo netto di ciascun Fondo e prelevata dalle disponibilità dello stesso il primo giorno lavorativo del trimestre successivo a quello di calcolo nella misura di seguito indicata:

Fondo	Commissione di gestione	
	su base trimestrale	su base annuale
Epsilon Italy Bond Short Term Classe A	0,15%	0,60%
Epsilon Italy Bond Short Term Classe B	0,075%	0,30%
Epsilon Italy Bond Short Term Classe I	0,0375%	0,15%
Epsilon QIncome	0,15%	0,60%
Epsilon QValue	0,375%	1,50%
Epsilon QReturn	0,375%	1,50%
Epsilon QEquity	0,375%	1,50%
Epsilon DLongRun	0,375%	1,50%

La provvigione di gestione relativa al fondo Epsilon Italy Bond Short Term è imputata a ciascuna Classe di quote del Fondo, secondo il rispettivo ammontare, solo dopo che il valore complessivo del Fondo, al netto di tutte le componenti rettificative diverse dalle commissioni in questione, risultante in ciascuna giornata di calcolo, sia stato ripartito proporzionalmente tra le differenti classi di quote.

- il costo per il calcolo del valore della quota di ciascun Fondo, nella misura massima dello 0,035% su base annua, calcolato quotidianamente sul valore complessivo netto di ciascun Fondo e prelevato dalle disponibilità dello stesso il primo giorno lavorativo del trimestre successivo a quello di calcolo;
- una provvigione di incentivo, prevista esclusivamente a carico dei Fondi Epsilon QIncome, Epsilon QValue, Epsilon QReturn, Epsilon QEquity ed Epsilon DLongRun, determinata con le seguenti modalità:
  - a. Per i Fondi Epsilon QIncome, Epsilon QValue ed Epsilon QEquity l'ammontare di tale provvigione ("modello a *benchmark*") è pari al 15% dell'extraperformance maturata nell'anno solare, calcolata sul minore ammontare tra il valore complessivo netto medio del fondo nello stesso periodo e il valore complessivo netto del fondo disponibile nel giorno di calcolo. Si definisce extraperformance la differenza tra l'incremento percentuale del valore della quota e l'incremento percentuale del valore del parametro di riferimento relativi al medesimo periodo.

Il calcolo della commissione è eseguito quotidianamente, accantonando un rateo che fa riferimento all'extraperformance maturata rispetto all'ultimo giorno dell'anno solare precedente. Ogni giorno, ai fini del calcolo del valore complessivo del fondo, la SGR accredita al fondo l'accantonamento del giorno precedente e addebita quello del giorno cui si riferisce il calcolo.

La provvigione di incentivo, se dovuta, viene prelevata dalle disponibilità del fondo nel calcolo del valore quota dell'ultimo giorno lavorativo dell'anno solare e liquidata il quinto giorno lavorativo successivo alla chiusura dell'anno solare.

La SGR avrà diritto a percepire tale provvigione di incentivo solo se qualsiasi sottoperformance del Fondo rispetto al parametro di riferimento subita nel periodo di riferimento della performance sia recuperata (c.d. recupero delle perdite). Il periodo di riferimento decorre dal 30 dicembre 2021 per i cinque anni successivi a tale data; successivamente, il periodo di riferimento decorre dall'ultimo giorno di valorizzazione della quota relativo al quinto anno precedente. Eventuali extraperformance possono essere utilizzate una volta sola per compensare le perdite pregresse.

Il parametro di riferimento è indicato per ciascun fondo nella tabella di seguito riportata.

FONDO	PARAMETRO DI RIFERIMENTO
Epsilon QIncome	100% JP Morgan EMU Government Bond Index
Epsilon QValue	100% Stoxx Europe 600
Epsilon QEquity	100% Euro Stoxx

Il parametro di riferimento viene pubblicato sui principali quotidiani economici, ovvero reso pubblico tramite supporti telematici ad ampia diffusione. Il raffronto delle variazioni del valore della quota di ogni Fondo con l'andamento del parametro di riferimento sarà riportato nelle relazioni dei fondi.

Ai fini del computo della provvigione di incentivo eventuali errori di calcolo del parametro di riferimento rilevano solo se resi pubblici dal soggetto indipendente che provvede alla sua determinazione, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del parametro stesso. Nel caso in cui l'errore sia reso pubblico, decorsi i suddetti 60 giorni, la SGR, il Fondo e i suoi partecipanti rinunciano agli eventuali crediti che deriverebbero dall'applicazione del parametro corretto;

- b. Per i fondi Epsilon QReturn ed Epsilon DLongRun l'ammontare di tale provvigione è pari al 20% dell'extraperformance, maturata nell'anno solare, calcolata sul minore ammontare tra il valore complessivo netto medio del fondo nello stesso periodo di riferimento e il valore complessivo netto del fondo disponibile nel giorno di calcolo (modello "high on high").

Si definisce extraperformance la variazione percentuale positiva tra il valore unitario netto della quota del fondo, rilevato ogni giorno nel corso dell'anno solare, e il più alto tra i valori unitari netti della quota di ogni ultimo giorno lavorativo degli anni precedenti incrementato dell'equivalente di periodo del Rendimento Obiettivo.

Si definisce Rendimento Obiettivo l'incremento percentuale del valore dell'indice "Bloomberg Euro Treasury Bill" nell'anno solare maggiorato di uno spread di 3,60% per il fondo Epsilon QReturn e di 3,20% per il fondo Epsilon DLongRun.

Il calcolo della commissione è eseguito quotidianamente, accantonando un rateo che fa riferimento all'extraperformance maturata rispetto all'ultimo giorno dell'anno precedente.

Ogni giorno, ai fini del calcolo del valore complessivo del fondo, la SGR accredita al fondo l'accantonamento del giorno precedente e addebita quello del giorno cui si riferisce il periodo di calcolo.

La provvigione di incentivo, se dovuta, viene prelevata dalle disponibilità del fondo nel calcolo del valore quota dell'ultimo giorno lavorativo dell'anno solare e liquidata il quinto giorno lavorativo successivo alla chiusura dell'anno solare.

È previsto un fee cap al compenso della SGR pari, per ciascun fondo, alla provvigione di gestione fissa a cui si aggiunge il 100% della stessa; quest'ultima percentuale costituisce il massimo prelevabile a titolo di provvigione di gestione variabile.

La SGR ha adottato solidi piani che descrivono le azioni che verranno intraprese in caso di sostanziali variazioni o cessazione di un indice (*benchmark*) utilizzato per il calcolo del parametro di riferimento ai fini dell'applicazione della provvigione di incentivo del Fondo, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/1011 dell'8 giugno 2016 (c.d. "Regolamento Benchmark"). Tali piani individuano le unità organizzative coinvolte e prevedono che il processo di selezione dei *benchmark* alternativi assicuri la sostanziale sostituibilità o coerenza tra il nuovo *benchmark* e quello precedente, in particolare con riferimento agli effetti sulla provvigione di incentivo e sulla politica di investimento del Fondo. La Società fornisce tempestiva informativa ai partecipanti sulla modifica del *benchmark* mediante pubblicazione sulla fonte indicata nella "Scheda Identificativa".

- gli oneri fiscali previsti dalle vigenti disposizioni;
- il compenso riconosciuto al Depositario per l'incarico svolto. L'importo relativo al compenso di Depositario è calcolato giornalmente sul valore complessivo netto del Fondo e liquidato trimestralmente, nella misura massima dello 0,15 per mille trimestrale (0,06% su base annua) per ciascun Fondo;

- gli oneri di intermediazione inerenti alla compravendita degli strumenti finanziari e le relative imposte di trasferimento nonché gli oneri di intermediazione inerenti alla compravendita di parti di OICR ed all'investimento in depositi bancari;
  - le spese per la revisione della contabilità e dei rendiconti del Fondo (ivi compreso quello finale di liquidazione);
  - le spese di pubblicazione del valore unitario delle quote e dei prospetti periodici di ciascun Fondo e quelle degli avvisi inerenti alla liquidazione del Fondo, alla disponibilità dei prospetti periodici nonché alle modifiche regolamentari richieste da mutamenti della legge o delle disposizioni di vigilanza;
  - i costi di stampa dei documenti destinati al pubblico nonché gli oneri derivanti dagli obblighi di comunicazione alla generalità dei partecipanti, purché tali oneri non attengano a propaganda e a pubblicità o comunque al collocamento delle quote del Fondo;
  - gli oneri finanziari per i debiti assunti dal Fondo e le spese connesse (es.: spese di istruttoria);
  - le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse del Fondo;
  - il contributo di vigilanza dovuto alla CONSOB nonché alle Autorità estere competenti per lo svolgimento dell'attività di controllo e di vigilanza. Tra tali spese non sono in ogni caso comprese quelle relative alle procedure di commercializzazione del Fondo nei Paesi diversi dall'Italia;
  - gli oneri fiscali di pertinenza del Fondo.
2. Il pagamento delle suddette spese è disposto dalla SGR mediante prelievo dalle disponibilità del Fondo con valuta del giorno di effettiva erogazione degli importi.
  3. In caso di investimento in OICR collegati, sul fondo acquirente non vengono fatte gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle parti degli OICR acquisiti e, dal compenso riconosciuto alla SGR, è dedotta, fino a concorrenza dello stesso, la remunerazione complessiva che il gestore dei fondi collegati percepisce (provvigioni di gestione e di incentivo).

### **3.2 SPESE A CARICO DEI PARTECIPANTI**

1. La SGR ha il diritto di prelevare dall'importo di pertinenza del sottoscrittore:
  - un diritto fisso di euro 10,00 per l'emissione di ogni certificato fisico richiesto;
  - le spese sostenute per ogni versamento effettuato mediante autorizzazione permanente di addebito in conto (SDD);
  - le imposte e tasse dovute ai sensi di legge nonché le eventuali spese inerenti il trasferimento del corrispettivo del rimborso;
  - le spese per la spedizione dei certificati qualora il Partecipante ne richieda l'invio al proprio domicilio;
  - il rimborso delle spese di spedizione e di assicurazione per l'invio dei mezzi di pagamento.
2. Al fine di penalizzare reiterati comportamenti riconducibili alla pratica del market timing, come definita all'art. VI.1, comma 7, Parte C ("Modalità di funzionamento"), la SGR ha la facoltà di prelevare una commissione di rimborso pari al 2% dell'importo richiesto. La predetta commissione si propone di reintegrare i partecipanti al Fondo danneggiati dalle frequenti operazioni di acquisto e vendita, nonché dai relativi costi amministrativi che producono una riduzione del valore del patrimonio del fondo e, pertanto, sarà accreditata al Fondo delle cui quote è stato richiesto il rimborso. E' escluso dall'applicazione della predetta commissione il fondo Epsilon Italy Bond Short Term.  
L'esercizio di tale facoltà viene comunicato tempestivamente ai partecipanti interessati.

### **4 CONTRATTI ABBINATI ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL FONDO**

1. La sottoscrizione di quote dei Fondi, sia mediante versamento in unica soluzione, sia mediante adesione ai Piani di Accumulo di cui all'art. I, Parte C ("Modalità di funzionamento"), può essere offerta in abbinamento ad altri prodotti finanziari, previdenziali o assicurativi.
2. La stipula di contratti collaterali in abbinamento alla sottoscrizione di quote dei Fondi costituisce atto separato e distinto rispetto alla sottoscrizione di quote.
3. Tali abbinamenti non comportano oneri o vincoli non previsti dal Regolamento né effetti sulla disciplina dei Fondi che resta integralmente assoggettata al Regolamento, né effetti in termini di investimenti e disinvestimenti delle quote. La SGR impegna contrattualmente in tal senso i Soggetti Collocatori delle quote di ciascun Fondo.

4. E' facoltà del Partecipante che abbia scelto una sottoscrizione di quote abbinata a contratti collaterali sospendere o interrompere i versamenti destinati a tali contratti abbinati in ogni tempo senza oneri e spese, mantenendo l'adesione ai Fondi.
5. I corrispettivi dei contratti abbinati devono essere versati con mezzo di pagamento distinto da quello utilizzato per il regolamento delle sottoscrizioni dei Fondi.

## **C) MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO**

**Il presente regolamento si compone di tre parti: a) Scheda Identificativa; b) Caratteristiche del Prodotto; c) Modalità di Funzionamento.**

### **I. PARTECIPAZIONE AL FONDO**

#### ***1.1 Previsioni generali***

1. La partecipazione al Fondo si realizza attraverso la sottoscrizione di quote o il loro successivo acquisto a qualsiasi titolo.
2. Con riferimento al fondo Epsilon Italy Bond Short Term, le quote di “Classe A” e le quote di “Classe B” possono essere sottoscritte dalla generalità degli investitori; le quote di “Classe I” possono essere sottoscritte esclusivamente dai “clienti professionali di diritto”, come individuati dall’art. 26, comma 1, lettera d), del Regolamento Consob in materia di Intermediari, adottato con Delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 e successive modifiche e integrazioni.
3. La sottoscrizione di quote può avvenire solo a fronte del versamento di un importo corrispondente al valore delle quote di partecipazione.
4. La SGR impegna contrattualmente – anche ai sensi dell’art.1411 c.c. – i collocatori a inoltrare le domande di sottoscrizione e i relativi mezzi di pagamento alla SGR entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello della relativa ricezione, entro l’orario previsto nel successivo punto 5.
5. La SGR provvede a determinare il numero delle quote di partecipazione e frazioni millesimali di esse arrotondate per difetto da attribuire ad ogni partecipante dividendo l’importo del versamento, al netto degli oneri a carico dei singoli partecipanti, per il valore unitario della quota relativo al giorno di riferimento. Quando in tale giorno non sia prevista la valorizzazione del Fondo, le quote vengono assegnate sulla base del valore relativo al primo giorno successivo di valorizzazione della quota.
6. Il giorno di riferimento è il giorno in cui la SGR ha ricevuto, entro le ore 16.00, notizia certa della sottoscrizione ovvero, se successivo, è il giorno in cui decorrono i giorni di valuta riconosciuti al mezzo di pagamento indicati nel modulo di sottoscrizione. Nel caso di bonifico, il giorno di valuta è quello riconosciuto dalla banca ordinante.
7. Per i contratti stipulati mediante offerta fuori sede il giorno di riferimento non potrà essere antecedente a quello di efficacia dei contratti medesimi ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 58/98.
8. Nel caso di sottoscrizione di quote derivanti dal reinvestimento di utili/ricavi distribuiti dal Fondo la valuta dovrà coincidere con la data di messa in pagamento degli utili/ricavi stessi.
9. Qualora il versamento sia effettuato in valuta diversa da quella di denominazione del Fondo, il relativo importo viene convertito nella valuta di denominazione del Fondo utilizzando il tasso di cambio rilevato dalla Banca d’Italia, dalla BCE ovvero tassi di cambio correnti accertati su mercati di rilevanza e significatività internazionali nel giorno di riferimento.
10. In caso di mancato buon fine del mezzo di pagamento la SGR procede alla liquidazione delle quote assegnate e si rivale sul ricavato che si intende definitivamente acquisito, salvo ogni maggiore danno.
11. A fronte di ogni sottoscrizione la SGR provvede ad inviare al sottoscrittore una lettera di conferma dell’avvenuto investimento, recante informazioni concernenti la data di ricevimento della domanda di sottoscrizione e del mezzo di pagamento, l’importo lordo versato e quello netto investito, la valuta riconosciuta al mezzo di pagamento, il numero di quote attribuite, il valore unitario al quale le medesime sono sottoscritte nonché il giorno cui tale valore si riferisce.
12. L’importo netto della sottoscrizione viene attribuito al Fondo il giorno di regolamento delle sottoscrizioni con la stessa valuta riconosciuta ai mezzi di pagamento prescelti dal sottoscrittore.
13. Per giorno di regolamento delle sottoscrizioni si intende il giorno successivo a quello di riferimento.
14. La partecipazione al Fondo non può essere subordinata a condizioni, vincoli o oneri, di qualsiasi natura, diversi da quelli indicati nel regolamento.

15. La SGR impedisce o limita la titolarità diretta o indiretta delle quote del Fondo da parte di qualsiasi “U.S. Person” secondo la definizione contenuta nella *Regulation S* dello *United States Securities Act* del 1933 e successive modifiche nonché nell’Accordo Intergovernativo stipulato tra l’Italia e gli Stati Uniti d’America il 10 gennaio 2014 per migliorare la *tax compliance* internazionale ed applicare la normativa statunitense sui *Foreign Account Tax Compliance Act* (“FATCA”).

A tal fine la SGR respinge la richiesta di emissione o trasferimento di quote qualora ciò possa comportare la titolarità di tali quote, in via diretta o indiretta, da parte di una “U.S. Person” come definita dalle discipline sopra richiamate.

La SGR può inoltre richiedere a qualsiasi partecipante al Fondo, in qualunque momento, di fornire per iscritto, sotto la propria responsabilità, ogni informazione ritenuta necessaria per stabilire se la titolarità effettiva delle quote sia in capo a una “U.S. Person” come definita dalle discipline sopra richiamate.

La SGR procede, decorso un ragionevole periodo di tempo, al rimborso di tutte le quote detenute da un soggetto che risulti essere (i) una “U.S. Person” secondo la definizione contenuta nella *Regulation S* dello *United States Securities Act* del 1933 e successive modifiche e (ii) da solo o congiuntamente ad altri soggetti, il beneficiario effettivo delle quote. Durante tale periodo, il titolare effettivo delle quote può rivolgersi alla SGR per formulare le proprie osservazioni. Il rimborso delle quote è determinato in base al valore unitario corrente.

## **I.2 Modalità di sottoscrizione delle quote**

1. La sottoscrizione delle quote del fondo avviene mediante:
  - versamento in un’unica soluzione. Per tutti i Fondi, ad eccezione di Epsilon Italy Bond Short Term “Classe B” ed Epsilon Italy Bond Short Term “Classe I”, è previsto un importo minimo - esclusivamente per la prima sottoscrizione - pari a 1.000,00 Euro. Per Epsilon Italy Bond Short Term “Classe B”, è previsto un importo minimo - esclusivamente per la prima sottoscrizione - pari a 100.000,00 Euro. Per Epsilon Italy Bond Short Term “Classe I”, non è previsto un importo minimo di sottoscrizione;
  - partecipazione ai piani di accumulazione di cui alla successiva sezione I.3;
  - adesione ad operazioni di passaggio tra fondi, disciplinate nella successiva sezione I.4.
2. La sottoscrizione può essere effettuata:
  - direttamente presso la SGR;
  - per il tramite dei soggetti collocatori;
  - mediante tecniche di comunicazione a distanza, ai sensi del successivo punto 5.
3. La sottoscrizione di quote si realizza tramite la compilazione e la sottoscrizione dell’apposito modulo, predisposto dalla SGR e indirizzato alla società stessa, contenente l’indicazione delle generalità del sottoscrittore, degli eventuali cointestatari, della denominazione del Fondo e della Classe di quote prescelti, dell’importo del versamento (al lordo delle commissioni di sottoscrizione e delle eventuali altre spese), del mezzo di pagamento utilizzato e della relativa valuta applicata per il riconoscimento degli importi al Fondo. La domanda di partecipazione può essere redatta in forma libera, se raccolta nell’ambito dell’offerta ai clienti professionali di cui all’art. 30, comma 2, del D.Lgs. 58/98.
4. La sottoscrizione delle quote può essere effettuata anche mediante conferimento di mandato con o senza rappresentanza ai soggetti incaricati del collocamento, redatto sul modulo di sottoscrizione ovvero contenuto all’interno di un contratto per la prestazione di servizi di investimento e servizi accessori preventivamente sottoscritto con il soggetto collocatore.

I soggetti incaricati del collocamento trasmettono alla SGR la domanda di sottoscrizione contenente: l’indicazione nominativa dei singoli sottoscrittori, gli importi conferiti da ciascuno e le istruzioni relative all’emissione dei certificati qualora non sia stata richiesta l’immissione delle quote nel certificato cumulativo detenuto dal Depositario.

Il conferimento del mandato non comporta alcun onere aggiuntivo a carico dei sottoscrittori.

Il soggetto incaricato del collocamento può altresì trasmettere alla SGR un codice identificativo del sottoscrittore in luogo dell’indicazione nominativa del medesimo, in tal caso il collocatore provvede senza indugio a comunicare alla SGR le generalità del sottoscrittore dietro richiesta espressa di quest’ultimo ovvero in caso di revoca del mandato ovvero su richiesta della stessa SGR in tutte le ipotesi in cui ciò sia necessario per l’assolvimento dei compiti connessi con la partecipazione al Fondo di competenza della SGR o del Depositario.

5. Il versamento del corrispettivo in euro può avvenire mediante:
  - assegno bancario o circolare, non trasferibile ovvero girato con clausola di non trasferibilità, all'ordine della SGR – rubrica intestata al Fondo prescelto tra quelli di cui al presente Regolamento;
  - bonifico bancario alla cui copertura il sottoscrittore può provvedere anche a mezzo contanti;
  - autorizzazione permanente di addebito (SDD) su un conto corrente bancario intestato al sottoscrittore o ad uno dei cointestatori, in caso di adesione ad un Piano di accumulo e per i soli versamenti unitari successivi al primo.
6. La sottoscrizione delle quote può essere effettuata mediante tecniche di comunicazione a distanza, nel rispetto delle disposizioni di legge e/o regolamentari vigenti. In tal caso il mezzo di pagamento utilizzabile per la sottoscrizione è esclusivamente il bonifico bancario. Le quote oggetto dell'operatività a distanza sono immesse nel certificato cumulativo di cui alla sezione II Quote e certificati di partecipazione.
7. Le operazioni di emissione e di rimborso delle quote avvengono con cadenza giornaliera, coerentemente con la cadenza stabilita per il calcolo del valore della quota, indicata nella Scheda Identificativa del presente Regolamento.
8. La SGR si impegna a trasmettere al Depositario gli assegni ricevuti entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione. Da tale data decorrono i giorni di valuta.

### ***1.3 Sottoscrizione delle quote mediante Piani di accumulo***

1. Con esclusione di Epsilon Italy Bond Short Term "Classe B" ed Epsilon Italy Bond Short Term "Classe I", la sottoscrizione delle quote può avvenire anche mediante adesione ai Piani di accumulo che consentono al sottoscrittore di ripartire nel tempo l'investimento nel Fondo.
2. L'adesione al Piano si attua mediante la sottoscrizione di un apposito modulo nel quale sono indicati:
  - il valore complessivo dell'investimento;
  - il numero dei versamenti;
  - l'importo unitario e la cadenza dei versamenti (mensile, trimestrale, semestrale o annuale);
  - l'importo del primo versamento, da effettuarsi all'atto della sottoscrizione (non inferiore a 1.000 Euro).
3. Il Piano di accumulo prevede versamenti periodici il cui numero può, a scelta del sottoscrittore, essere compreso tra un minimo di 12 versamenti ed un massimo di 240 versamenti.
4. L'importo minimo unitario di ciascun versamento è uguale o multiplo di 50,00 euro, al lordo degli oneri di sottoscrizione. Il sottoscrittore può effettuare in qualsiasi momento – nell'ambito del Piano – versamenti anticipati purchè multipli del versamento unitario prescelto.
5. Per i versamenti previsti dal Piano di accumulo il sottoscrittore può avvalersi dei mezzi di pagamento previsti nel punto 5 della sezione I.2. E' altresì ammessa l'autorizzazione permanente di addebito (Modulo SDD) sul conto corrente bancario indicato dal sottoscrittore per i soli versamenti unitari successivi al primo.
6. E' facoltà del sottoscrittore sospendere o interrompere i versamenti del Piano di accumulo senza che ciò comporti alcun onere aggiuntivo a suo carico. Il Partecipante che abbia completato il piano di accumulo prescelto mediante i versamenti periodici previsti, ha facoltà di effettuarne altri, di medesimo importo e cadenza dei precedenti.
7. La lettera di conferma dell'avvenuto investimento è inviata in occasione del primo versamento e, successivamente, con cadenza almeno semestrale solo nei semestri in cui sono effettuati versamenti.
8. Nel rispetto di quanto indicato nel precedente punto 2, il sottoscrittore può variare il Piano in qualunque momento mediante la variazione della cadenza dei versamenti.

Le disposizioni di variazione del Piano sono comunicate secondo le modalità indicate nel punto 2 del paragrafo I.2 Modalità di sottoscrizione delle quote. Le disposizioni di variazione hanno efficacia dal giorno di ricezione da parte della SGR.

9. La SGR provvede – ove del caso – a rideterminare il valore nominale del Piano e il totale delle commissioni dovute e le nuove commissioni da applicare sui versamenti residui. Non si farà comunque luogo a rimborsi di commissioni.

#### ***1.4 Operazioni di passaggio tra fondi (switch)***

1. Contestualmente al rimborso ordinario o programmato di quote di un Fondo il partecipante ha facoltà di sottoscrivere quote di altri Fondi della SGR.
2. L'operazione di passaggio fra Fondi può essere effettuata direttamente ovvero per il tramite dei soggetti collocatori, che provvedono a trasmettere le richieste entro il giorno successivo a quello di ricezione.
3. Le operazioni di passaggio tra Fondi possono avvenire per richiesta scritta o anche mediante l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza.
4. La SGR, verificata la disponibilità delle quote, dà esecuzione all'operazione di passaggio tra i Fondi con la seguente modalità:
  - il giorno di regolamento del rimborso è il giorno successivo a quello di ricezione della richiesta di trasferimento, salvo quanto previsto al successivo art. VI, comma 9;
  - il giorno di regolamento della sottoscrizione del Fondo prescelto dal Partecipante coincide con la data di regolamento del rimborso.
5. Per le operazioni di passaggio da un qualunque Fondo della SGR, compreso Epsilon Italy Bond Short Term "Classe A" ed Epsilon Italy Bond Short Term "Classe I", verso Epsilon Italy Bond Short Term "Classe B", devono essere rispettate, relativamente agli importi minimi, le condizioni indicate nel punto 1 del paragrafo I.2 "Modalità di sottoscrizione delle quote".

#### **II. QUOTE E CERTIFICATI DI PARTECIPAZIONE**

1. I certificati nominativi possono essere emessi per un numero intero di quote e/o frazioni di esse.
2. Il Depositario, su indicazioni della SGR, mette a disposizione dei partecipanti i certificati nei luoghi indicati nella Scheda Identificativa, a partire dal primo giorno lavorativo successivo al giorno di regolamento delle sottoscrizioni.
3. Qualora le quote non siano destinate alla dematerializzazione, il partecipante può sempre chiedere – sia all'atto della sottoscrizione sia successivamente - l'emissione del certificato rappresentativo di tutte o parte delle proprie quote ovvero l'immissione delle stesse in un certificato cumulativo, al portatore, tenuto in deposito gratuito presso il Depositario con rubriche distinte per singoli partecipanti. E' facoltà della Banca procedere – senza oneri per il Fondo o per i partecipanti – al frazionamento del certificato cumulativo, anche al fine di separare i diritti dei singoli partecipanti. Il partecipante può chiedere che le quote di pertinenza immesse nel certificato cumulativo trovino evidenza in un conto di deposito titoli a lui intestato. La tenuta di tale conto, peraltro, comporterà la corresponsione dei costi previsti nel relativo contratto che il partecipante dovrà sottoscrivere separatamente e dei relativi oneri fiscali previsti dalle norme vigenti.
4. A richiesta degli aventi diritto, è ammessa la conversione dei certificati da portatore a nominativi, nonché il frazionamento o il raggruppamento dei certificati nominativi.
5. In occasione di sottoscrizioni la consegna materiale del certificato all'avente diritto può essere prorogata per il tempo necessario per la verifica del buon esito del titolo di pagamento e comunque non oltre 30 giorni dal giorno di riferimento.
6. I certificati al portatore sono stati emessi sino al 16 dicembre 2013.

#### **III. ORGANI COMPETENTI AD EFFETTUARE LA SCELTA DEGLI INVESTIMENTI**

1. L'organo amministrativo è responsabile della gestione aziendale e determina l'ambito e l'articolazione dei poteri delegati. Ne verifica periodicamente l'adeguatezza.
2. Nell'ambito delle deleghe a soggetti esterni sono stabilite le modalità di esercizio della funzione di controllo da parte del delegante e del Depositario.

3. La sostituzione della SGR può avvenire per impossibilità sopravvenuta della SGR a svolgere la sua attività ovvero per decisione assunta dalla stessa SGR di dismettere le proprie funzioni. La sostituzione può essere effettuata solo previa modifica del regolamento approvata dalla Banca d'Italia e avviene con modalità tali da evitare soluzioni di continuità nell'operatività del Fondo.

#### **IV. SPESE A CARICO DELLA SGR**

1. Sono a carico della SGR tutte le spese che non siano specificamente indicate a carico del Fondo o dei partecipanti.

#### **V. VALORE UNITARIO DELLA QUOTA E SUA PUBBLICAZIONE**

1. Il valore unitario della quota viene calcolato secondo i criteri stabiliti dalla Banca d'Italia, con la periodicità indicata nella Scheda Identificativa, dividendo il valore complessivo netto del Fondo per il numero di quote in circolazione, entrambi relativi al medesimo giorno di riferimento. La SGR invia gratuitamente copia di tali criteri ai partecipanti che ne facciano richiesta. Limitatamente ai primi 10 giorni di calcolo del valore unitario della quota, il valore giornaliero rimarrà invariato a 5,00 euro.
2. La metodologia di calcolo del valore unitario della quota di ciascuna classe del fondo Epsilon Italy Bond Short Term garantisce a tutte le classi la medesima performance (in termini di incremento/decremento percentuale rispetto al valore di riferimento precedente) al lordo delle commissioni di gestione.
3. La SGR sospende il calcolo del valore della quota in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare determinazione. La SGR sospende la pubblicazione del valore unitario della quota in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare pubblicazione.
4. Al cessare di tali situazioni la SGR determina il valore unitario della quota e provvede alla sua divulgazione con le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota. Analogamente vanno pubblicati i valori delle quote di cui sia stata sospesa la sola pubblicazione.
5. Nelle ipotesi in cui il valore pubblicato risulti errato, dopo che sia stato ricalcolato il prezzo delle quote, la SGR:
  - reintegra i partecipanti danneggiati e il patrimonio del Fondo. La SGR può non reintegrare il singolo partecipante che ha ottenuto il rimborso delle proprie quote per un importo inferiore al dovuto, ove l'importo da ristorare sia di ammontare contenuto e correlato ai costi relativi all'emissione e spedizione del mezzo di pagamento. La misura di tale soglia è comunicata nell'ambito delle operazioni di sottoscrizione e resa nota ai partecipanti in occasione di eventuali adeguamenti;
  - pubblica con le medesime modalità previste per la pubblicazione del valore della quota un comunicato stampa contenente un'ideale informativa dell'accaduto. Il comunicato potrà essere redatto anche in forma sintetica, senza elencare tutti i valori rettificati, fermo restando il diritto degli interessati di ottenere informazioni più dettagliate dalla SGR. Nei casi in cui l'entità dell'errata valorizzazione sia di importo marginale e la durata della stessa sia limitata nel tempo (periodo non superiore a cinque giorni di calcolo), la SGR – ferma restando la descrizione dell'evento nella relazione di gestione del Fondo – può astenersi dalla pubblicazione del comunicato stampa.
6. Nel caso di errore nel calcolo del valore della quota, ove il valore risulti errato per un importo non superiore allo 0,1 per cento del valore corretto ("soglia di irrilevanza dell'errore"), la SGR non procederà alle operazioni di reintegro dei partecipanti e del fondo e non fornirà l'informativa prevista dal presente regolamento per le ipotesi di errori nel calcolo del valore della quota.

## **VI. RIMBORSO DELLE QUOTE**

### **VI.1 Previsioni generali**

1. I partecipanti al Fondo possono, in qualsiasi momento, chiedere alla SGR il rimborso totale o parziale delle quote possedute. Il rimborso può essere sospeso nei casi previsti dalla legge, dal presente regolamento e nel corso delle operazioni di liquidazione del Fondo.
2. La richiesta di rimborso corredata dei certificati rappresentativi delle quote da rimborsare - se emessi - deve avvenire mediante apposita domanda. La domanda deve essere presentata o inviata alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un soggetto incaricato del collocamento.
3. La domanda di rimborso - la quale può essere redatta in forma libera anche se la SGR ha predisposto moduli standard - contiene:
  - la denominazione del Fondo e della Classe di quote oggetto di disinvestimento;
  - le generalità del richiedente;
  - il numero delle quote ovvero, in alternativa, la somma da liquidare;
  - il mezzo di pagamento prescelto e le istruzioni per la corresponsione dell'importo da rimborsare;
  - in caso di rimborso parziale, le eventuali istruzioni relative al certificato rappresentativo delle quote non oggetto di rimborso;
  - gli eventuali altri dati richiesti dalla normativa vigente.
4. La SGR impegna contrattualmente i collocatori - anche ai sensi dell'art.1411 c.c. - ad inviarle le domande di rimborso raccolte entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui le stesse sono loro pervenute, entro l'orario previsto nel successivo punto 5.
5. Il valore del rimborso è determinato in base al valore unitario delle quote del giorno di ricezione della domanda da parte della SGR. Si considerano ricevute nel giorno, le domande pervenute alla SGR entro le ore 16,00.
6. Quando nel giorno di ricezione della domanda non è prevista la valorizzazione del Fondo, il valore del rimborso è determinato in base al primo valore del Fondo successivamente determinato. Qualora a tale data il controvalore delle quote non raggiunga l'ammontare dell'importo eventualmente definito dal partecipante, la relativa disposizione verrà eseguita fino a concorrenza dell'importo disponibile.
7. Al fine di tutelare gli altri partecipanti, di seguito è indicato quando la richiesta di rimborso o di passaggio ad altro fondo/comparto (switch) è considerata di importo rilevante ovvero ravvicinata rispetto alla data di sottoscrizione e, in queste ipotesi, sono definite modalità di calcolo del valore del rimborso delle quote differenti da quelle ordinarie. In particolare, la SGR ha predisposto opportuni presidi, al fine di tutelare i partecipanti in presenza di particolari operazioni tali da generare, per la loro dimensione e frequenza, difficoltà gestionali e quindi - indirettamente - un danno agli altri partecipanti. Tali operazioni sono:
  - a) quelle di importo particolarmente rilevante rispetto al valore complessivo del Fondo, intendendosi tali quelle pari o superiori al 2% dello stesso per i Fondi Azionari e Flessibili nonché al 1% per i Fondi Obbligazionari e di Liquidità - secondo l'ultimo valore della quota pubblicato sulla fonte indicata nella Scheda Identificativa;
  - ovvero
  - b) quelle ravvicinate (pratica del market timing), intendendosi tali le richieste di rimborso pervenute alla SGR nei 10 giorni lavorativi successivi alla data di sottoscrizione il cui importo sia almeno pari allo 0.30% del valore del Fondo - secondo l'ultimo valore della quota pubblicato sulla fonte indicata nella Scheda Identificativa. E' escluso il fondo Epsilon Italy Bond Short Term.

Per contrastare le predette pratiche, la SGR ha la facoltà di determinare il valore del rimborso e della successiva sottoscrizione secondo modalità diverse da quelle ordinarie. In particolare, il giorno di regolamento del rimborso è il quarto giorno lavorativo successivo a quello di ricezione della richiesta di passaggio ad altro Fondo e il giorno di regolamento della sottoscrizione del Fondo prescelto coincide con quello di regolamento del rimborso.

In caso di reiterazione dei predetti comportamenti, la SGR ha, altresì, la facoltà di prelevare una commissione di rimborso pari al 2%, secondo quanto indicato al precedente art. 3.1, comma 2, Parte B ("Caratteristiche del prodotto").

L'esercizio di tale facoltà viene comunicato tempestivamente ai partecipanti interessati.

Nel caso di più richieste di rimborso di importo rilevante i rimborsi effettuati con le modalità previste dal presente comma verranno eseguiti rispettando l'ordine di ricezione delle stesse.

8. La SGR provvede, tramite il Depositario, al pagamento dell'importo nel più breve tempo possibile e non oltre il termine di quindici giorni dalla data in cui la domanda è pervenuta, salvi i casi di sospensione del diritto di rimborso.
9. La SGR ha facoltà di sospendere per un arco di giorni determinato (che non potrà essere in ogni caso superiore a quindici giorni) il diritto di rimborso delle quote nel caso in cui vengano presentate nello stesso giorno richieste di rimborso o di *switch* di importo cumulato superiore al 5% del valore complessivo del Fondo che, in relazione all'andamento dei mercati, richiedano smobilizzi che potrebbero arrecare grave pregiudizio ai partecipanti. In questi casi, la SGR comunica tempestivamente agli investitori la durata della sospensione con le medesime modalità previste per la pubblicazione del valore della quota. Le richieste ricevute durante la sospensione si intendono pervenute ai fini del rimborso alla scadenza della sospensione stessa. La SGR può avvalersi di questa modalità di sospensione in più occasioni consecutive riconducibili al medesimo evento eccezionale, ferma restando la durata massima complessiva di un mese delle predette sospensioni. Con il termine un mese si intende un periodo di sospensione del diritto al rimborso della quota di 30 giorni solari. Ai fini del rispetto della durata massima complessiva di un mese, nel calcolo sono conteggiati solo i giorni delle sospensioni riconducibili alla medesima circostanza eccezionale e non anche gli eventuali intervalli di tempo, tra queste sospensioni, nei quali i rimborsi sono ripristinati.
10. L'estinzione dell'obbligazione di rimborso si determina al momento della ricezione del mezzo di pagamento da parte dell'avente diritto.

#### **VI.2 Modalità di rimborso delle quote**

1. Il rimborso può alternativamente avvenire a mezzo:
  - assegno circolare o bancario non trasferibile all'ordine dell'avente diritto;
  - bonifico bancario sul conto corrente intestato al Partecipante richiedente.
2. Il partecipante che abbia disposto l'immissione delle quote sottoscritte in un certificato cumulativo può impartire istruzioni alla SGR per ottenere un rimborso programmato di quote, indicando:
  - la data da cui dovrà decorrere il piano di rimborso;
  - le scadenze periodiche delle operazioni di rimborso (mensile, trimestrale, semestrale o annuale);
  - l'ammontare da disinvestire pari ad importi prestabiliti (rimborso per importo prestabilito - Opzione A) o corrispondenti ad un numero determinato di quote (rimborso per numero di quote - Opzione B). Tali importi non potranno essere comunque inferiori a 100,00 euro, salvo il caso di abbinamento con prodotti collaterali;
  - l'istituto e il relativo conto corrente sul quale accreditare le somme disinvestite.E' consentito un unico programma di rimborso per ogni singola posizione cliente.
3. Le istruzioni per il rimborso programmato possono essere impartite sia all'atto della sottoscrizione sia successivamente: in quest'ultimo caso le istruzioni dovranno pervenire alla SGR direttamente o per il tramite dei soggetti collocatori, non oltre il 15° giorno antecedente la data indicata per la prima operazione e dovranno indicare le complete generalità del partecipante e le disposizioni relative alle modalità di pagamento.
4. Il rimborso programmato viene eseguito in base al valore unitario della quota del giorno coincidente (o immediatamente successivo nel caso in cui tale giorno sia un giorno di chiusura della Borsa Italiana o di festività nazionale italiana) con la data prestabilita dal partecipante e l'importo viene messo a disposizione del richiedente alla data e secondo le modalità dallo stesso indicate.

Qualora alla data individuata per la valorizzazione del rimborso il controvalore delle quote non raggiunga l'ammontare dell'importo programmato la relativa disposizione si intenderà inefficace e non verrà eseguita neppure in parte.
5. Le istruzioni per il rimborso programmato di quote si intendono valide fino a comunicazione di revoca da parte del partecipante da far pervenire alla SGR entro il 15° giorno antecedente la data prestabilita per il rimborso.

Entro il medesimo termine il partecipante può richiedere di non procedere al singolo disinvestimento in scadenza, senza che ciò comporti decadenza dal piano di rimborso.

In ogni caso, la revoca del rimborso programmato non comporta onere di alcun tipo per il partecipante al fondo.
6. E' fatto salvo il diritto del partecipante di chiedere in qualsiasi momento ulteriori rimborsi in aggiunta a quelli programmati.

7. Il partecipante può richiedere che il controvalore del programma di rimborso, determinato esclusivamente ai sensi dell'opzione A di cui al comma 2, sia reinvestito in quote di altro Fondo gestito dalla SGR secondo le modalità di cui al precedente art. 1.4 "Operazioni di passaggio tra fondi" (cd. "switch programmato").

La SGR invia al sottoscrittore una lettera di conferma con cadenza trimestrale. Nell'ambito della predetta comunicazione vengono inoltre riportate le disposizioni non eseguite nel caso in cui il controvalore delle quote non abbia raggiunto l'ammontare dell'importo prestabilito.

## **VII. MODIFICHE DEL REGOLAMENTO**

1. Il contenuto di ogni modifica regolamentare è comunicato mediante avviso diffuso secondo le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota.
2. L'efficacia di ogni modifica che preveda la sostituzione della SGR ovvero che riguardi le caratteristiche del Fondo o incida negativamente sui diritti patrimoniali dei partecipanti sarà sospesa per i 40 giorni successivi alla pubblicazione della modifica stessa. Tali modifiche oltre che pubblicate sono contestualmente comunicate a ciascun partecipante. Le modifiche regolamentari che comportino un incremento degli oneri a carico dei partecipanti - diversi da quelli che hanno natura di rimborso spese - non trovano comunque applicazione per gli importi già sottoscritti al momento dell'entrata in vigore delle modifiche nonché per gli importi ancora da versare in relazione a piani di accumulazione già stipulati.
3. Le modifiche regolamentari hanno efficacia immediata quando determinino condizioni economiche più favorevoli per i partecipanti.
4. Negli altri casi, il termine di efficacia, che decorrerà dalla data di pubblicazione delle modifiche sulle medesime fonti utilizzate per la pubblicazione del valore della quota, sarà stabilito dalla SGR, tenuto conto dell'interesse dei partecipanti.
5. Copia dei regolamenti modificati è inviata gratuitamente ai partecipanti che ne fanno richiesta.

## **VIII. LIQUIDAZIONE DEL FONDO**

1. La liquidazione del Fondo ha luogo alla scadenza del termine indicato nella Scheda Identificativa o di quello eventuale al quale esso è stato prorogato, ovvero, anche prima di tale data:
  - in caso di scioglimento della SGR;
  - in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della SGR, all'attività di gestione del Fondo, e in particolare in caso di riduzione del patrimonio del Fondo tale da non consentire un'efficiente prestazione dei servizi gestori ed amministrativi.
2. La liquidazione del Fondo viene deliberata dall'organo amministrativo della SGR. La SGR informa preventivamente l'Organo di Vigilanza della decisione di procedere alla liquidazione.
3. Dell'avvenuta delibera viene informato l'Organo di Vigilanza. La liquidazione avverrà secondo le seguenti modalità:
  - a) l'annuncio dell'avvenuta delibera di liquidazione del Fondo, deve essere pubblicato sulle medesime fonti previste per la pubblicazione del valore della quota. Dalla data della delibera è sospesa l'emissione e il rimborso delle quote;
  - b) la SGR provvede a liquidare l'attivo del Fondo nell'interesse dei partecipanti, sotto il controllo dell'organo di controllo, secondo il piano di smobilizzo predisposto dall'organo amministrativo e portato a conoscenza dell'Organo di Vigilanza, realizzando alle migliori condizioni possibili i beni che lo compongono;
  - c) terminate le operazioni di realizzo, la SGR redige un rendiconto finale di liquidazione, accompagnato da una relazione degli Amministratori, e un piano di riparto recante l'indicazione dell'importo spettante a ogni quota, da determinarsi in base al rapporto fra l'ammontare delle attività nette realizzate ed il numero delle quote in circolazione;

- d) la Società incaricata della revisione contabile della SGR provvede alla revisione della contabilità delle operazioni di liquidazione nonché alla formulazione del proprio giudizio sul rendiconto finale di liquidazione;
- e) il rendiconto finale di liquidazione e la relativa relazione degli amministratori restano depositati e affissi presso la SGR, il Depositario nonché diffusi sulle medesime fonti previste per la pubblicazione del valore della quota, con l'indicazione della data di inizio delle operazioni di rimborso. Ne sono informati i singoli partecipanti. Ogni partecipante potrà prendere visione del rendiconto di liquidazione ed ottenerne copia a sue spese;
- f) il Depositario, su istruzioni della SGR provvede al rimborso delle quote nella misura prevista dal rendiconto finale di liquidazione, previo ritiro ed annullamento dei certificati se emessi. Sono ammessi riparti proporzionali nel corso della procedura di liquidazione;
- g) le somme spettanti ai partecipanti eventualmente non riscosse entro tre mesi a far tempo dalla data di inizio del pagamento rimangono depositate presso il Depositario, o presso il soggetto cui sono affidate le disponibilità liquide del Fondo, in un conto intestato alla SGR con l'indicazione che si tratta di averi della liquidazione del Fondo, con sottorubriche indicanti le generalità dell'avente diritto ovvero il numero di serie;
- h) i diritti incorporati nei certificati e nelle cedole non presentati per il rimborso secondo quanto indicato alla precedente lettera g) si prescrivono a favore della SGR qualora non esercitati nei termini di legge a partire dal giorno di inizio delle operazioni di rimborso di cui alla lettera e);
- i) la procedura si conclude con la comunicazione alla Banca d'Italia dell'avvenuto riparto nonché dell'ammontare delle somme non riscosse.